



Ente Pubblico - Legge 28 gennaio 1994, N 84
Piazza Vittorio Emanuele II, 7 - Tel. centr. 0831.562650 - Fax 0831.562225; e-mail: info@porto.brindisi.it
Segreteria del Presidente: Tel. 0831.562654 - Fax: 0831.522790; e-mail: presidente@porto.brindisi.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 01683450744

ORDINANZA N. 08 /2009

OGGETTO: Disciplina per l'accesso di veicoli e persone alla diga di Punta Riso del porto di Brindisi.

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Giurgola, Presidente dell'Autorità portuale di Brindisi, nominato con Decreto interministeriale dei Ministri dei Trasporti e di quello delle Infrastrutture in data 5 aprile 2007,

CONSIDERATO che la Diga di Punta Riso svolge la funzione di proteggere lo specchio acqueo portuale di Brindisi dagli effetti delle onde e che tuttavia, per le sue caratteristiche costruttive, può essere sormontata dalle onde e tale situazione potrebbe essere rischiosa per persone e cose che dovessero trovarsi sulla diga e può verificarsi anche senza particolari preavvisi;

CONSIDERATO che alla medesima diga, per il motivo di cui in precedenza, è da lungo tempo vietato l'accesso di persone e veicoli, in forza di precedenti Ordinanze della locale Capitaneria di Porto;

RILEVATO che la struttura portuale in questione ricade attualmente nella giurisdizione di questa Autorità portuale;


CONSIDERATO che allo scopo di garantire il rispetto dei divieti di accesso alla struttura sono stati posizionati in passato opportuni ostacoli;

RILEVATO tuttavia che le strutture da ultime citate, pur essendo valse ad impedire l'accesso alla diga di autoveicoli, vengono puntualmente scavalcate a piedi da persone non autorizzate, che accedono alla diga per attività pesca sportiva;

VISTA la nota n. 12383 in data 29 maggio 2009 della Capitaneria di Porto di Brindisi con la quale è stato segnalato un persistente fenomeno di pesca abusiva, anche con fonti luminose che costituiscono di fatto un ostacolo alle manovre di avvicinamento delle navi dirette nel porto;

RILEVATO che la suddetta Capitaneria ha richiesto l'adozione di sistemi di chiusura della diga in questione che impediscano l'accesso via terra a soggetti non autorizzati;

CONSIDERATO che l'Ente ha tempestivamente provveduto a collocare alla radice della Diga un nuovo cancello in ferro adeguato alle finalità di cui sopra;



Ente Pubblico - Legge 28 gennaio 1994, N 84
Piazza Vittorio Emanuele II, 7 - Tel. centr. 0831.562650 - Fax 0831.562225; e-mail: info@porto.brindisi.it
Segreteria del Presidente: Tel. 0831.562654 - Fax: 0831.522790; e-mail: presidente@porto.brindisi.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 01683450744

PRESO ATTO tuttavia che la Diga in questione rappresenta da lungo tempo un sito in cui gli appassionati di pesca sportiva con canna si recano al fine di esercitare la citata disciplina sportiva ed in tal senso sono state avanzate numerose istanze, anche a mezzo degli organi di stampa, da parte di cittadini di Brindisi;

CONSIDERATO pertanto che tale attività di pesca sportiva, opportunamente disciplinata sia nelle modalità di fruizione della Diga foranea che della stessa attività di pesca, possa essere espletata, con il rispetto di una serie di prescrizioni che dovranno essere debitamente segnalate in loco e previa autorizzazione del Comandante del porto;

RITENUTO necessario provvedere all'emanazione di uno specifico provvedimento di disciplina per l'accesso alla diga foranea;

RITENUTO pertanto indispensabile procedere ad una revisione della precedente Ordinanza n. 7/2009 di questa Autorità;

VISTA la propria nota n. 6476 in data 22 giugno 2009 con la quale è stato richiesto il parere alla locale Capitaneria di Porto in ordine all'emanazione del presente provvedimento;

VISTA la nota n. 14339 in data 23 giugno 2009 della Capitaneria di Porto di Brindisi con la quale quell'Autorità marittima ha espresso il proprio parere, fornendo indicazioni in ordine alle modifiche da apportare alla bozza di Ordinanza inviata con la nota di cui al precedente capoverso;

CONSIDERATO che non può essere consentito l'accesso di persone sulla parte superiore della Diga Punta Riso in quanto non vi sono strutture idonee per la salita in sicurezza di persone ;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, ed in particolare l'art. 8, comma 3, lett. h) che affida al Presidente dell'Autorità Portuale l'amministrazione delle aree e beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione portuale, sulla base delle disposizioni di legge in materia;

ORDINA

Art. 1

Disciplina generale di accesso alla Diga di Punta Riso

Sulla Diga di Punta Riso del porto di Brindisi è consentito l'accesso via terra unicamente alle persone a piedi, che dovranno accedere dal cancello pedonale all'uopo realizzato.

L'accesso di cui al comma precedente è subordinato alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) è vietato l'accesso in caso di condizioni meteomarine non favorevoli; tale condizione è rimessa al prudente apprezzamento dei singoli fruitori che, nell'accedere alla struttura,

